

ESSENTIENZA 2016/2011



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 22669/2011

Cron. 24794

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Ud. 08/06/2016
- Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - PU
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 22669-2011 proposto da:

(omissis) C.F. (omissis) , (omissis)  
 (omissis) C.F. (omissis) , (omissis) C.F.  
 (omissis) , (omissis) C.F.  
 (omissis) , (omissis) C.F. (omissis) ,  
 (omissis) C.F. (omissis) , elettivamente

domiciliati in (omissis) , presso

2016

lo studio dell'avvocato (omissis)

2342

(omissis) , che li rappresenta e difende unitamente

all'avvocato (omissis) , giusta delega in

atti;

- ricorrenti -

contro

I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I  
DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA C.F.

(omissis) , in persona del legale rappresentante pro  
tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,  
presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,  
rappresentato e difeso dall'Avvocato (omissis) ,  
giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1010/2009 della CORTE  
D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/09/2010 R.G.N.

---

738/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA  
DI PAOLANTONIO;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

---



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

**1** - La Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza di prime cure, ha respinto le domande proposte nei confronti dell'INPDAP dagli attuali ricorrenti, tutti dipendenti dell' (omissis) , successivamente trasformato in (omissis) s.p.a., transitati alle dipendenze dell'Istituto con decorrenza, quanto a (omissis) e (omissis), dal 1° aprile 2000 e dal 1° gennaio 2001, quanto ad (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis). I ricorrenti con l'originario atto introduttivo avevano contestato l'inquadramento operato dall'ente di destinazione, in quanto non corrispondente alla professionalità posseduta, ed avevano chiesto il riconoscimento del diritto ad essere inquadrati, rispettivamente, nelle posizioni economiche B2 ( (omissis) ), C1 ( (omissis) , (omissis) , (omissis) (omissis), (omissis) ) e C3 ( (omissis) ) ed a percepire le relative differenze retributive.

**2** - La Corte territoriale ha ritenuto non fondate le domande, rilevando, sostanzialmente, che l'inquadramento spettante presso l'ente di destinazione era stato determinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aveva disposto il trasferimento, decreto che risultava vincolante per il nuovo datore di lavoro, assolvendo anche la funzione di consentire una adeguata determinazione dei costi del personale. Ha, quindi, escluso che detto atto potesse essere disapplicato e che la equivalenza ivi stabilita potesse essere oggetto di una successiva verifica.

**3** - Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di due motivi. L'INPDAP ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

## MOTIVI DELLA DECISIONE

**1.1** - Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "violazione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, dell'art. 2103 c.c. - degli artt. 1, 2, 5, 30, 52,63, comma 1 parte II, 72 d.lgs 165/2001 - dell'art. 53, comma 10, l. 449/97 - dell'art. 45-l. 448/98 - dell'art. 4 l. 163/95 - dell'art. 3 l. 797/81 - degli artt. 40, 43,53 C.C.N.L. (omissis) s.p.a. del 26/11/1994 - delle declaratorie di categoria B e C del C.C.N.L. comparto enti pubblici non economici del 5/8/1999 per il triennio 1999/2001- dell'art. 1406 c.c. - dell'art. 2112 c.c.; omessa/insufficiente/contraddittoria

motivazione circa un punto decisivo della controversia". Assumono, sostanzialmente, che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l'effettiva corrispondenza fra la qualifica riconosciuta presso l'ente di provenienza e quella attribuita dall'istituto di destinazione, non arrendendosi al mero dato formale ma individuando il profilo professionale dell'ordinamento statale più omogeneo ed affine a quello dell'ordinamento postale. Richiamano, quindi, sia la declaratoria contenuta nell'art. 3 della legge 22/12/1981 n. 797, sia le previsioni del C.C.N.L. 26/11/1994 per il personale dell' (omissis) , per sostenere che, tenuto conto dei profili di inquadramento di cui al C.C.N.L. Comparto Enti Pubblici non Economici, alla (omissis) doveva essere riconosciuto l'inquadramento nel VI livello e, quindi, nella posizione economica B 2; ai dipendenti con la qualifica di "dirigente di esercizio", inquadrati nel VI livello, doveva essere attribuito dalla amministrazione di destinazione il VII livello, confluito nella prima posizione economica dell'area C; alla (omissis), che nell'ordinamento postale era inquadrata nell'area quadri, VII categoria, con la qualifica di "dirigente principale di esercizio", doveva essere riconosciuto l'inquadramento nell'ottavo livello del personale dell'INPDAP e perciò la posizione economica C2.

**1.2** – Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per "violazione/falsa applicazione di norme di diritto ovvero, in particolare, degli artt. 2103 C.C. - 1, 30, 52,63 comma 1 parte II, 72 d.lgs 165/2001 anche con riferimento ai DPCM del 18/10/99 e del 7/11/00 - 4 della l. 273/1995; omessa/ insufficiente/ contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia". Sostengono, in sintesi, i ricorrenti che i decreti presidenziali non potevano far degradare a meri interessi legittimi i diritti soggettivi derivanti dalla legge e dalla posizione acquisita nell'ente di provenienza, sicché l'INPDAP al momento dell'inquadramento era tenuto a verificare la effettiva corrispondenza fra le qualifiche. Aggiungono che i richiamati decreti avevano l'unica funzione di consentire il trasferimento, non potendo incidere sulla disciplina giuridica del rapporto, tanto più che nessuna norma di legge aveva attribuito al Dipartimento per la Funzione Pubblica il potere di emettere provvedimenti autoritativi in relazione a rapporti di lavoro ai quali lo stesso Dipartimento era estraneo.

**2** – E' infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata ~~dalla difesa~~ dell'INPDAP in relazione al mancato deposito del CCNL 26.11.1994 per i dipendenti di (omissis) .

Detta sanzione, infatti, può operare solo nella ipotesi in cui la decisione della controversia dipenda direttamente dall'esame e dalla interpretazione delle

clausole contrattuali, non già qualora il richiamo a queste ultime non abbia carattere decisivo, venendo in rilievo in via prioritaria la violazione di norme di legge, di atti regolamentari o di contratti collettivi per il settore pubblico, rispetto ai quali valgono i principi affermati da questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza 4.11.2009 n. 23329.

**3 - Il ricorso è fondato.**

La decisione impugnata si pone in contrasto con l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte la quale, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 503 del 12 gennaio 2011, ha affermato che "in tema di mobilità del personale, con riferimento al trasferimento del lavoratore dipendente dell'<sup>(omissis)</sup>

<sup>(omissis)</sup> all'INPDAP, presso il quale si trovava già in posizione di comando, effettuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.l. 12 maggio 1995 n. 163, del 1995, convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273, verificandosi solo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto medesimo assimilabile alla cessione del contratto, compete all'ente di destinazione l'esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti, senza che su tali profili possa operare autoritativamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui d.p.c.m. 7 novembre 2000 - atto avente natura amministrativa, in quanto proveniente da una autorità esterna al rapporto di lavoro - non assolve alla funzione di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro, mancando un fondamento normativo all'esercizio di un siffatto potere, ma solamente a quella di dare attuazione alla mobilità (volontaria) tra pubbliche amministrazioni." (in senso analogo si sono espresse Cass. n. 22696/2011, Cass. n. 14458/2012, 18416/2014; v. pure Cass. n. 1044/14 e n. 596/14).

Da detto principio generale le Sezioni Unite hanno tratto la conseguenza che, ove l'inquadramento venga contestato, il giudice di merito può e deve effettuare la verifica sulla correttezza dell'inquadramento spettante, sulla base dell'individuazione, nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione, della qualifica maggiormente corrispondente a quella attribuita prima del trasferimento.

Hanno sottolineato al riguardo "la particolarità della vicenda relativa al trasferimento di lavoratori ormai formalmente alle dipendenze di un ente pubblico economico ad una pubblica amministrazione (cioè di un soggetto alle cui dipendenze si accede normalmente per concorso e che fruisce di una disciplina dei rapporti di lavoro influenzata da elementi pubblicistici, nonostante la loro tendenziale assimilazione ai rapporti di lavoro privati), vicenda che può trovare

spiegazione solo nell'implicita attribuzione ai fini in esame di un'ultrattività dello status di pubblici dipendenti posseduto dai lavoratori prima della trasformazione dell'amministrazione delle poste in ente pubblico economico".

Da detta particolarità hanno tratto la conseguenza che ai fini della equiparazione occorre fare riferimento all'inquadramento rivestito nell'ambito dell'ordinamento pubblicistico dai dipendenti postali transitati alle sue dipendenze, poiché "tale criterio .... trova ulteriore giustificazione anche nella maggiore omogeneità tra i criteri di inquadramento in vigore nell'ambito delle due amministrazioni pubbliche e nella circostanza della minore idoneità specificativa delle dilatate e meno numerose categorie di inquadramento introdotte dalla contrattazione collettiva dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti postali." ( principio, questo, ribadito anche da Cass. 4.6.2015 n. 11556 e da Cass. 20.3.2014 n. 6585).

4 - In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "il trasferimento su domanda del lavoratore già dipendente dell' \_\_\_\_\_ (omissis) \_\_\_\_\_ (poi trasformata in

ente pubblico economico e poi in S.p.A.) ad una diversa amministrazione, presso la quale il medesimo prestava attività in posizione di fuori ruolo o di comando, determina la continuazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di destinazione, verificandosi un fenomeno di mera modificazione soggettiva nel lato datoriale del rapporto medesimo. Ciò comporta l'inquadramento del dipendente sulla base della posizione già posseduta nella precedente fase del rapporto, inquadramento da individuarsi in quello maggiormente corrispondente, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'ente *ad quem*, all'inquadramento in essere presso l'ente *a quo* in epoca antecedente alla adozione del nuovo sistema di classificazione ad opera del CCNL 1994".

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8 giugno 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

*Alessandra Di Paola*

